

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 683)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, MARTINELLI, DE MARZI e SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1972

Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i problemi connessi all'attività creditizia meritano particolare collocazione quelli riguardanti il credito agrario, le cui norme hanno bisogno di essere adeguate all'attuale situazione della economia agricola del nostro Paese. In attesa che l'intera materia possa essere riveduta e aggiornata, sembra indilazionabile esigenza, manifestata peraltro dalle categorie interessate, di poter utilizzare, oltre alla cambiale agraria, uno strumento creditizio di rapida ed efficace realizzazione quale l'apertura di credito in conto corrente, che ha già reso importanti servizi operativi anche in altri settori economici. Siffatto tipo di operazione risulta anche contemplata dalla legislazione vigente sul credito fondiario, che, a partire dalla legge istitutiva 14 giugno 1866, n. 2983, ha definito detto finanziamento quale apporto diretto a favore dell'agricoltura, come risulta dalla relazione 18 marzo 1866 del Conte di Salmour.

L'apertura di credito in conto corrente, in effetti, appalesa una particolare flessibilità nel senso che essa può essere utilizzata in misura rispondente al fabbisogno degli agricoltori, i quali potrebbero, attraverso la manovra del dare e dell'avere, ripristinare in momenti favorevoli la disponibilità ed effettuare poi nuovi prelievi.

Con l'erogazione del credito in ragione del fabbisogno, l'operatore agricolo verrebbe a gravarsi di un minor carico di interessi.

Nell'ordinamento legislativo del credito agrario l'apertura di credito in conto corrente dovrebbe trovare idonea sistemazione negli articoli 6 e 7 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, nella parte riguardante il credito agrario di esercizio accanto alla cambiale agraria, che peraltro può anche rappresentare una forma di garanzia della stessa apertura di credito.

Questa ultima operazione potrebbe, inoltre, essere assistita da privilegio legale di cui

è cenno all'articolo 8 del decreto-legge suindicato, nonchè dal privilegio speciale di cui al successivo articolo 9.

La proposta modifica ai predetti articoli 6 e 7 del nominato decreto-legge suggerisce l'opportunità di completare la disciplina della cambiale agraria prevedendo i rinnovi di detto titolo entro i termini di durata stabiliti per l'estinzione dei prestiti.

Entrando nel merito dei singoli articoli 6 e 7, nella nuova formulazione proposta, si osserva, a proposito dell'articolo 6, che nel secondo comma è contemplata tra i prestiti d'esercizio l'apertura di credito in conto corrente, mentre nei due commi successivi si accenna al privilegio legale e a quello speciale di cui sopra si è fatto cenno.

Nel quarto comma dello stesso articolo è prevista la possibilità, negli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, di avvalersi del procedimento ingiuntivo sulla base dell'estratto di conto corrente, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato.

Gli ultimi tre commi risultano per intero estrapolati dall'originario testo dell'articolo 6.

Passando poi all'esame del nuovo testo dell'articolo 7, si rileva la codificazione dell'apertura di credito in conto corrente agrario e per accostamento anche della cambiale agraria, sotto l'aspetto dei requisiti formali richiesti per una ordinata disciplina della materia.

Gli ultimi due commi dell'articolo 7 sono stati formulati nel proposito di estendere le disposizioni di legge in vigore per i prestiti agrari ai prestiti concessi sotto forma di apertura di credito agrario in conto corrente e per l'applicazione delle agevolazioni tributarie alla predetta nuova operazione di affidamento che si vuole introdurre nel campo del credito agrario.

Si fa appello quindi agli onorevoli colleghi per una premurosa approvazione del seguente disegno di legge, che ripete, con opportune modifiche ed adattamenti, il testo approvato dalla 4^a Commissione finanze e tesoro del Senato, trasmesso alla Presidenza della Camera il 26 luglio 1957 (n. 3118).

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono modificati come segue:

Articolo 6. — « I prestiti di cui all'articolo 2 saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria avente scadenza non eccedente il termine stabilito per la estinzione dei prestiti stessi. Se la scadenza della cambiale è più breve, la cambiale stessa potrà essere rinnovata una o più volte, purchè la scadenza dell'ultima non venga a superare il termine suddetto.

I prestiti di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 2 potranno essere effettuati anche mediante apertura di credito agrario in conto corrente. L'apertura di credito dovrà avere gli stessi termini di scadenza contemplati nell'articolo 5 per le operazioni a cui è destinata.

I prestiti di cui al n. 1 dell'articolo 2, posti in essere mediante apertura di credito, saranno privilegiati ai sensi dell'articolo 8 e potranno essere assistiti dal privilegio speciale di cui all'articolo 9.

Per la validità ed efficacia del privilegio legale è necessario che l'atto di apertura di credito agrario in conto corrente acquisti data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro competente.

Gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi degli articoli 13 e 14, che abbiano un capitale o patrimonio superiore ai 50 milioni, possono chiedere il decreto di ingiunzione ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto del conto corrente derivante dall'apertura di credito agrario, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato, il quale deve altresì dichiarare che il credito

derivante dall'apertura di credito agrario in conto corrente è vero e liquido.

I crediti di cui all'articolo 3 saranno di regola concessi previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria o di altre ritenute idonee. L'istituto mutuante potrà richiedere anche eventuali garanzie sussidiarie.

Qualora la natura, l'entità e le modalità delle operazioni lo consentano, i crediti potranno essere concessi anche mediante lo sconto di cambiali agrarie, rinnovabili ai sensi del primo comma del presente articolo, purchè l'operazione non abbia durata superiore ai cinque anni.

Nei casi di mutui a consorzi, con garanzia di delegazione sui contributi consorziali, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, i mutui saranno accordati alle stesse condizioni e con gli stessi privilegi stabiliti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base alla vigente legislazione ».

Articolo 7. — « Le cambiali agrarie rilasciate ai sensi dell'articolo precedente sono equiparate ad ogni effetto, e quindi anche per l'efficacia esecutiva, alle cambiali ordinarie.

L'apertura di credito in conto corrente agrario è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 1842 e seguenti del codice civile, relative all'apertura di credito bancario, in quanto applicabili. Tanto le cambiali agrarie, originarie e di rinnovo, quanto il contratto di apertura di credito in conto corrente agrario debbono contenere l'indicazione:

a) dello scopo del prestito;

b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

c) delle garanzie dalle quali il prestito è assistito. Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno, saranno indicati nella cambiale o nel contratto di apertura di credito in conto corrente agra-

rio gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Per le cambiali non eccedenti le lire 100 mila, il croce segno del debitore, che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici ai termini delle leggi vigenti, e la loro firma sarà autenticata dal notaio o dal sindaco o dal giudice conciliatore; l'autenticazione è gratuita.

Tutte le disposizioni di legge vigenti per i prestiti agrari effettuati mediante sconto di cambiale agraria valgono anche per i prestiti concessi sotto forma di apertura di credito agrario in conto corrente.

Gli atti di apertura di credito agrario in conto corrente avranno lo stesso trattamento tributario previsto dalla vigente legislazione per gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'articolo 9.

Essi possono inoltre beneficiare di ogni altra agevolazione tributaria attinente al credito agrario ».